Roma, 12 novembre 2012

VERBALE DI ACCORDO

tra

Fenice S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

le OO.SS. Nazionali e Provinciali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FISMIC

PREMESSO CHE:

La FENICE S.p.A., la cui sede legale è situata nel Comune di Rivoli Cascine Vica (Torino), fornisce servizi eco-energetici presso impianti industriali di diversi clienti dislocati in varie regioni italiane.

Nel caso specifico, presso le Unità Operative di Cassino (sita in Strada Provinciale Consortile Frazione Volla - Piedimonte S. Germano (FR)), Melfi (sita in Contrada San Nicola – Melfi (PZ)) e Rivalta (sita in Strada Antica di Pinerolo - Rivalta di Torino (TO)) la Fenice S.p.A. gestisce, per il cliente British Gas Italia Power (BGIP), centrali per la produzione di energia elettrica destinata alla vendita sul mercato.

Le suddette centrali sono di proprietà di BGIP e, benché non siano tecnologicamente all'avanguardia, risultano competitive sul mercato finchè l'energia elettrica da esse prodotta è venduta a prezzi incentivati, superiori a quelli di mercato, in base alla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi adottata il 29 aprile 1992, che stabilisce tale trattamento per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (cosiddetto CIP6).

Tali agevolazioni sono scadute nel mese di Luglio 2012 per l'U.O. di Melfi e nel mese di Novembre 2012 per le U.O. di Cassino e Rivalta di Torino.

A seguito di tali scadenze, BGIP ha azzerato la richiesta di fornitura di servizi a Fenice.

In aggiunta a tali circostanze vi è l'approssimarsi della scadenza dei contratti commerciali tra Fenice e BGIP che termineranno, rispettivamente, nel mese di Novembre 2012 per le U.O. di Melfi e Rivalta di Torino e nel mese di Maggio 2013 per l'U.O. di Cassino.
Da ciò consegue l'esubero del personale addetto alle Unità Operative di Cassino (FR), Melfi (PZ) e Rivalta di Torino (TO).

Il venir meno della richiesta di servizi da parte del Cliente BGIP nei tre siti summenzionati genera, inoltre, un esubero di 5 risorse presso gli enti di staff, che operano sulla sede di Cascine Vica, fornendo supporto operativo, tecnico, amministrativo e gestionale alle Unità Operative di Melfi, Cassino e Rivalta BGIP.

In data 7 settembre 2012 Fenice ha comunicato per il tramite dell'Unione Industriale di Torino l'intenzione di procedere al trasferimento collettivo per 9 dipendenti dell'Unità operativa di Rivalta BGIP. In data 26 settembre 2012 si è svolto il previsto esame congiunto e le Parti hanno convenuto di dar corso ai trasferimenti dei 9 lavoratori presso altre Unità Operative site in Piemonte.

Fenice S.p.A., con lettera del 26 settembre 2012, ha pertanto avviato la procedura di riduzione del personale e messa in mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, nei confronti di n. 37 lavoratori, resisi definitivamente eccedenti rispetto alle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda.

Costituitesi regolarmente le Parti e preso atto della regolarità delle procedure espletate, è stato concordato quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Esaminata la situazione sopra descritta, la Direzione di Fenice S.p.A. conferma gli esuberi indicati nella lettera del 26 settembre 2012.

3. Le Parti convengono altresì che, al fine di facilitare la riallocazione del personale in esubero, si utilizzerà lo strumento della mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991. Le persone da collocare in mobilità saranno individuate nel rispetto delle

imprescindibili esigenze tecnico-organizzative, in ragione dei seguenti criteri alternativi rispetto a quelli previsti dall'art. 5 della Legge 223/1991:

- in via prioritaria il possesso dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i suddetti requisiti nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7 commi 1 e 2 Legge 223/91 da parte dei lavoratori di tutte le Unità Operative di Fenice, che manifesteranno la loro non opposizione al provvedimento di collocazione in mobilità;
- al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale di tale processo di riduzione degli organici le Parti concordano che, nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, possano inoltre essere favorite, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con le specifiche competenze professionali, eventuali scelte individuali da parte di personale oggi alle dipendenze di Fenice S.p.A. presso tutte le Unità Operative site sul territorio nazionale.

Fermi restando i criteri sopra definiti, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, si terrà conto di tutti i periodi, compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'Azienda; essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli istituti previdenziali, le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti ad integrazione di quanto risultante all'Azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro i periodi di fruizione dell'indennità di mobilità sopraindicati, sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

La risoluzione dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati potrà avvenire a partire dalla firma dell'accordo di mobilità e fino al 31 agosto 2013, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L. 236/1993, in deroga alla disposizione dell'art. 24, 1° comma della L. 223/1991.

Al fine di creare opportunità di riallocazione del personale in esubero, le parti concordano un'attribuzione patrimoniale aggiuntiva rispetto a quella prevista dalle vigenti normative in tema di mobilità, con le seguenti modalità:

- Al lavoratore collocato in mobilità ai sensi del presente accordo, a fronte della sottoscrizione di uno specifico accordo individuale transattivo, siglato ai sensi degli artt. 410 o 411 C.p.c., con cui rinuncia esplicitamente ad ogni pretesa azione ed eccezione comunque derivabile dall'intercorso rapporto di lavoro e/o dalla sua risoluzione, verranno corrisposti gli importi lordi di cui all'allegato 1 del presente verbale;

- Tali importi verranno ragguagliati alle fasce retributive e al periodo previsto per la permanenza in mobilità. A tal fine le Parti specificano che l'applicazione delle fasce di cui all'allegato 1 viene determinata in ragione della Retribuzione Annua Lorda percepita dal singolo lavoratore nell'anno precedente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori che, nell'arco o al termine del periodo di mobilità matureranno i requisiti per la percezione della pensione anticipata o di vecchiaia, la determinazione del periodo di permanenza verrà effettuato sulla base di idonea documentazione INPS comprovante la data di maturazione dei requisiti;

Sempre al fine di creare opportunità di riallocazione del personale in esubero, potrà essere applicato quanto previsto dall'art 4, comma 11, della Legge 223/1991 e quanto previsto in tema di distacco dall'art 8 comma 3 della Legge 236/93.

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo si danno atto di aver regolarmente esaurita ed esperita, con esito positivo, la procedura, così come previsto dagli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e sue modificazioni, attivata dall'Azienda con lettere del 26 settembre 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Importi lordi di integrazione aziendale			
Fascia	***RAL***	***PRIMI 12 MESI***	***MESI SUCCESSIVI***
8	oltre 52.000	€ 20.000,00	€ 22.000,00
7	da 45.000 a 52.000	€ 17.000,00	€ 19.000,00
6	da 38.000 a 44.999	€ 15.000,00	€ 17.000,00
5	da 32.020 a 37.999	€ 13.000,00	€ 15.000,00
4	da 26.856 a 32.019	€ 11.000,00	€ 13.000,00
3	da 21.691 a 26.855	€ 7.000,00	€ 9.000,00
2	da 16.527 a 21.690	€ 5.000,00	€ 6.800,00
1	fino a 16.526,99	€ 3.000,00	€ 5.000,00

Per i periodi inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti

Saranno inoltre attribuiti Euro 500,00 (cinquecento/00) lordi a titolo di transazione generale novativa, in aggiunta agli importi erogati a titolo di incentivo all'esodo.

Allegato 1